

## REACH SVHC Statement

**Effective date:** 1 July 2020

**Supersedes:** 1 September 2019

### Sostanze REACH estremamente preoccupanti

Gentile Cliente,

Le seguenti informazioni vengono fornite in risposta alla richiesta della posizione di INEOS Composites in merito alla presenza di sostanze estremamente preoccupanti nei prodotti da noi fabbricati, commercializzati e venduti ai clienti dell'Unione europea (UE).

INEOS Composites può confermare che:

- Vengono adottate procedure atte a garantire il rispetto degli obblighi REACH dei fornitori (consultare l'appendice 1) di informare proattivamente e reattivamente i nostri clienti della presenza di sostanze estremamente preoccupanti nei nostri prodotti. Inoltre, all'acquisto di un prodotto INEOS Composites fornisce, di norma, la versione più recente della scheda dei dati di sicurezza (SDS). Se è presente una sostanza estremamente preoccupante in un qualsiasi prodotto acquistato da INEOS Composites, tale sostanza verrà elencata nella scheda dei dati di sicurezza europea (con "concentrazioni note" pari o superiori allo 0,1%).
- I prodotti INEOS Composites contengono le seguenti sostanze altamente preoccupanti:
  - no
- Ove pertinente, si vedranno queste sostanze identificate nelle SDS europee per il prodotto. Sebbene ciò non sia obbligatorio ai sensi di legge, INEOS Composites si sta occupando della riformulazione di alcuni di questi prodotti, laddove ciò possa apportare benefici ad INEOS Composites e ai propri clienti. In casi specifici, potreste essere contattati per la revisione di tali opzioni.
- Con l'aggiunta di ulteriori sostanze estremamente preoccupanti all'elenco dei candidati, le formulazioni del nostro portfolio di prodotti verranno sottoposte ad analisi al fine di eliminare gradualmente, ove possibile, la presenza di tali sostanze nei nostri prodotti.

#### IMPORTANT DISCLAIMER

This information has been gratuitously provided by INEOS Composites. Although it is intended to be accurate, INEOS Composites DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY, EITHER EXPRESS OR IMPLIED. This information is based on many factors beyond INEOS Composites' control, including but not limited to the completeness and accuracy of information received, or the conditions prevailing when operations were observed and/or sampled. In choosing to rely on or use this information, you assume all risk including the results obtained and agree to indemnify INEOS Composites against any and all claims. All recommendations or suggestions must be evaluated by you to determine their applicability or suitability for your particular program. Any information claimed by INEOS Composites to be confidential or proprietary is not to be disclosed to any third party.

REACH will continue to apply in the United Kingdom until the United Kingdom exits the European Union. REACH or REACH-type requirements may continue to apply after the United Kingdom exits the EU, however this is unclear at the moment. Once the consequences of the exit become clearer, INEOS Composites will decide on necessary steps to be taken.

Per ulteriori informazioni su REACH presso INEOS Composites, visitare il sito Web Sicurezza, salute e ambiente (SSA) all'indirizzo: [www.ineos.com/composites-she](http://www.ineos.com/composites-she)

Per qualsiasi domanda relativa alle sostanze REACH, si prega di contattare INEOS Composites attraverso il proprio rappresentante o di inviare un'e-mail all'indirizzo: [reach.composites@ineos.com](mailto:reach.composites@ineos.com).

Distinti saluti,



Monica Adria  
Product Regulatory Manager EMEA

## Appendice 1: Sostanze estremamente preoccupanti

Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC), conosciute anche come "sostanze dell'allegato XIV", vengono descritte chiaramente nell'articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH). Tali sostanze vengono identificate in base all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA):

- sostanze **CMR**: sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE.
- sostanze **PBT**: sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche, secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento REACH, oppure
- sostanze **vPvB**: sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri di cui all'allegato XIII del regolamento REACH e/o
- sostanze per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze summenzionate (ad es. sostanze che alterano il sistema endocrino) e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso.

A giugno 2020, l'ECHA ha aggiornato l'elenco delle sostanze candidate come estremamente preoccupanti. Il numero di sostanze corrisponde ora a 209. L'elenco non è completo e potrebbero essere incluse ulteriori sostanze. Utilizzare il seguente collegamento per visualizzare la versione più recente dell'elenco delle sostanze candidate:

<http://www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>

Tali sostanze potrebbero diventare soggette ad autorizzazione. Di conseguenza, si applicano i seguenti obblighi:

## Obblighi

### ARTICOLI

- **Dal 28 ottobre 2008**, i fornitori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (SEE) di articoli contenenti sostanze appartenenti all'elenco dei candidati in concentrazioni superiori allo 0,1% (in peso) **devono**
  - **fornire informazioni sufficienti in loro possesso ai propri clienti e, su richiesta, ai consumatori entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta.** Tali informazioni dovranno garantire l'utilizzo sicuro dell'articolo e includere almeno il nome della sostanza.
  - **notificare all'Agenzia**, in base all'articolo 7, par. 2, **se la sostanza è contenuta in tali articoli** in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore.

### SOSTANZE

- **A partire dal 28 ottobre 2008**, i fornitori dell'Unione europea e del SEE di una sostanza presente nell'elenco dei candidati sono tenuti a **fornire una scheda dati di sicurezza ai propri clienti.**

### PREPARATI

- **A partire dal 28 ottobre 2008**, i fornitori dell'Unione europea e del SEE di un preparato non classificato come pericoloso in base alla direttiva 1999/45/CE dovranno **trasmettere ai propri destinatari, su loro richiesta, una scheda dati di sicurezza** se il preparato contiene almeno una sostanza appartenente all'elenco dei candidati e se la concentrazione individuale è pari ad almeno lo 0,1% (in peso) per preparati non gassosi e ad almeno lo 0,2% in volume per preparati gassosi.

In generale, i prodotti INEOS Composites sono preparati (miscele di sostanze diverse).